



# REGIONE UMBRIA

OGGETTO: STUDIO DI FATTIBILITA' DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. PROPOSTA PER LA DOTAZIONE DELLE SALE OPERATIVE INTERCOMUNALI.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12/07/2006 n. 1227.

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore		X
STUFARA DAMIANO	Assessore		X

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

Esecutiva dal 21/07/2006

## LA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e l'art. 108 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

**Vista** la Legge 9 novembre 2001 n. 401;

**Vista** la Legge regionale n. 26/88;

**Visto** l'art. 138, comma 16 della legge 388/2000 che istituisce il "Fondo regionale di protezione civile" per finanziare gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali;

**Vista** la Legge regionale n. 3/99;

**Considerato** che è in corso la definizione del Centro regionale di protezione Civile di Foligno.

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore all'Ambiente, Territorio e Infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente di Servizio/Dirigente in posizione individuale competente, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno;
- b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

**Vista** la legge regionale 01 febbraio 2005, n.2;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredata dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di prendere atto dello "Studio di fattibilità del SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE" allegato alla presente deliberazione;
- 3) di utilizzare le disponibilità dei "Piani di utilizzo delle risorse del Fondo regionale di protezione civile", (annualità 2001 e successive), per la dotazione di attrezzature e sistemi finalizzati al potenziamento del SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE delle regioni e degli enti locali;
- 4) di incaricare il Servizio Protezione Civile e Prevenzione dai Rischi a valutare la congruità dei progetti presentati dalle varie Unità territoriali di riferimento e di provvedere alla definizione del contributo;
- 5) di rinviare a successivi atti l'impegno di spesa e la liquidazione dei contributi.

**IL DIRETTORE:** TORTOIOLI LUCIANO

**IL PRESIDENTE:** LIVIANTONI CARLO

**IL RELATORE:** RIOMMI VINCENZO

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:** BALSAMO MARIA

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Studio di fattibilità del SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.  
Proposta per la dotazione delle sale operative intercomunali.**

**Premesso che:**

- Con nota n° 93858 del 31.05.05 il responsabile della 3° Sezione “Previsione e Prevenzione” del Servizio Protezione Civile e Prevenzione dai rischi ha trasmesso al Dirigente del Servizio lo “Studio di fattibilità del SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE” allegato a) alla presente deliberazione, con il quale vengono definiti le Componenti, le Strutture operative e le Unità territoriali di riferimento dello stesso, precisandone i ruoli e le funzioni, nonché andando ad identificare i criteri per una possibile aggregazione territoriale;
- con successiva nota n°142334 del 31/08/2005 il responsabile della 2° Sezione “volontariato formazione ed informazione” ha trasmesso una prima nota sugli aspetti normativi relativi alla regolamentazione in materia che costituiscono appendice allo studio suddetto;
- la “politica di assemblamento e integrazione” che funge da motore del SISTEMA REGIONALE è il punto di partenza nella definizione del ruolo del costituendo “CENTRO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE” (CRCP) di Foligno che si pone quale organismo centrale del Sistema stesso a cui fanno riferimento tutte le attività regionali in materia e soprattutto il punto di riferimento generale per la gestione delle situazioni di emergenza;
- la presenza sul territorio di Strutture Operative e di “Unità territoriali di riferimento per la Protezione Civile”, la cui denominazione definitiva potrà essere individuata con legge regionale, deve essere letta come una modalità di espletamento dei servizi svolti dalle singole strutture, necessari per tutto il territorio regionale;

**Considerato che:**

- attualmente alcune “Unità territoriali di riferimento per la Protezione Civile” svolgono un ruolo di coordinamento per i comuni che hanno aderito in forma associata al progetto di sviluppo dei temi di Protezione Civile, sono insediate presso sedi di Comuni o di Comunità Montane, che hanno messo a disposizione locali per lo svolgimento di dette attività;
- si ritiene importanti che le attività, che vengono messe in atto dalla varie Unità Territoriali di Riferimento per la Protezione Civile, rispettino standard procedurali e di comunicazione nonché abbiano dotazioni strumentali tali da interfacciarsi con il costituendo Centro Regionale di Protezione Civile;
- presso le “Unità territoriali di riferimento per la Protezione Civile”, oltre alle attività ordinarie rivolte alla prevenzione dei rischi, in fase di emergenza si attiveranno tutte le misure di sostegno agli interventi che saranno attuati dai comuni per il superamento delle criticità in atto;
- per svolgere più proficuamente, anche, le attività di soccorso è necessario dotarsi di strumentazioni idonee, come previsto anche dall’art. 12 comma 2) lett. B della L.R. 26/88, in particolare quelle per la comunicazione, nonché di mezzi specialistici che possono essere assegnati per un migliore utilizzo alle Unità Territoriali di Riferimento per la Protezione Civile ove formalmente costituite;

**Visto:**

- l'art.138 comma 16 della Legge 388 che ha istituito il" Fondo regionale di protezione civile" per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;

**Considerato:**

- che la Giunta regionale ha approvato i piani di utilizzo del Fondo regionale di protezione civile per le annualità 2001, 2002, 2003, e 2004, prevedendo nel rispetto della norma sia risorse per interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti per calamità naturali nel territorio regionale, sia per il potenziamento del sistema di protezione civile della Regione e degli Enti locali, come risulta dai prospetti allegati alle deliberazioni 1082 del 31/07/02, 1480 del 30/10/02, 221 del 10/03/04 e 1072 del 29/06/05;
- che la provincia di Perugia, la Comunità montana Monte Subasio ed il comune di Orvieto con i comuni associati, per un servizio integrato di protezione civile nei territori di competenza hanno già presentato progetti per il miglioramento del sistema di protezione civile;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO si propone alla Giunta regionale di emanare un atto finalizzato a:**

- 1) prendere atto dello "Studio di fattibilità del SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE" allegato alla presente deliberazione;
- 2) utilizzare le disponibilità dei "Piani di utilizzo delle risorse del Fondo regionale di protezione civile", (annualità 2001 e successive), per la dotazione di attrezzature e sistemi finalizzati al potenziamento del SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE delle regioni e degli enti locali;
- 3) incaricare il Servizio Protezione Civile e Prevenzione dai Rischi a valutare la congruità dei progetti presentati dalle varie Unità territoriali di riferimento e di provvedere alla definizione del contributo;
- 4) rinviare a successivi atti l'impegno di spesa e la liquidazione dei contributi.

Perugia, 07.07.2006

L'Istruttore  
Maurizio Tesorini

---

**VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Visto** il documento istruttorio e riscontrata la regolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si trasmette al Direttore per le determinazioni di competenza.

Perugia, 07.07.2006

Il Responsabile del procedimento  
Maurizio Tesorini

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E  
DICHIARAZIONE CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Perugia, 07.07.2006

Il Dirigente di Servizio  
Dott. Ing. Alessandro Severi

---

**PROPOSTA E PARERE DI LEGITTIMITA'**

Il Direttore all'Ambiente, Territorio e Infrastrutture;

**Visto** il documento istruttorio;

**Atteso** che sull'atto sono stati espressi il parere di regolarità tecnico-amministrativa e la dichiarazione contabile prescritti;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Perugia, 07.07.2006

Il Direttore  
Dott. Ing. Luciano Tortoioli

**STUDIO DI FATTIBILITÀ  
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**-ASPETTI NORMATIVI-  
PRIME NOTE**

### **1. Inquadramento generale**

La protezione civile è stata inclusa dalla riforma costituzionale del 2001 tra le materie di competenza legislativa concorrente. Le regioni hanno quindi sia potestà legislativa (salvo per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla Stato) sia regolamentare (esclusiva delle regioni).

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalla legge 225\1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) che si può considerare, anche dopo la L.Cost. 3\2001, la legge-quadro dell'intera materia recante i principi fondamentali.

Altro riferimento è il d.lgs. 112\98 che, agli artt. 107 e 108, ha ripartito le competenze tra i diversi livelli di governo riducendo quelle statali a favore di regioni, province e comuni (gli artt. in questione sono stati trasferiti senza alcuna modifica nella l.r. 3\99).

Da tenere in considerazione poi il d.l.343\2001 convertito con modificazioni nella l. 401\2001 che ha attribuito in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri tutta una serie di competenze (ora anche rafforzate con il d.l. 90\2005 -convertito in l. 152\2005- che ha abrogato i riferimenti al ministro dell'Interno contenuti in alcuni articoli del d.l. 343\01 con particolare riferimento ai compiti di definizione delle politiche di protezione civile).

L'attività di estrapolazione dei principi fondamentali dal complesso delle norme statali vigenti anche nella materia della protezione civile (come per altre a legislazione concorrente) non è comunque da considerarsi incontrovertibile e quindi un riferimento importante è costituito dalla posizione della Corte Costituzionale. In particolare in occasione del ricorso del Governo avverso la legge della regione Marche n.32\2001, la Corte ha espresso un principio di notevole interesse, riconoscendo la legittimità dell'attribuzione con legge regionale di un **potere di ordinanza** (anche in deroga all'ordinario assetto delle competenze) in capo al Presidente della Giunta regionale quando necessario per fronteggiare eventi calamitosi di tipo *b*) *ex lege* 225\92.

Importante è poi il confronto con le leggi delle altre Regioni emanate dopo la riforma del tit. V della Costituzione che in alcuni casi hanno fortemente innovato i modelli organizzativi locali. Il sistema di protezione civile della Regione Lombardia, ad esempio, si basa sulla prevalenza della struttura organizzativa, amministrativa ed operativa della **Provincia**, sulla figura del Presidente della Provincia, autorità di protezione civile, pur non prescindendo dalla collaborazione e dall'intesa con il Prefetto (necessaria per l'impiego delle forze dell'ordine e armate). Una analoga strutturazione è presente anche in Piemonte dove, ad esempio, è la Provincia di concerto con l'Ufficio territoriale di Governo ad istituire i COM le cui modalità di costituzione, attivazione e funzionamento sono definite dalle singole province. In queste realtà, a monte dei provvedimenti legislativi e regolamentari, sono state negli anni ricercate le dovute intese con le Prefetture. Tali intese sono state formalizzate in protocolli operativi che hanno in qualche maniera ovviato all'incertezza del quadro normativo nazionale.

Altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione, è il quadro normativo della nostra Regione che, con le leggi regionali n. 34\1998, 3\99 e 18\03, ha delineato il nuovo sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria definendo criteri generali di conferimento, riordino di funzioni e norme per l’esercizio associato delle stesse.

## 2. Da dove cominciare

Proprio partendo dalla normativa regionale, ed in particolare dalla l.r. 34\98, si impone una prima riflessione sul percorso da seguire. Se appare ovvio la necessità di predisporre un disegno di legge che la Giunta dovrà pre-adottare al fine di avviare la fase di partecipazione con il Consiglio delle Autonomie locali, il contenuto dello schema di d.l. richiede una prima scelta.

La legge regionale infatti potrebbe andare a definire le funzioni di Regioni ed ee.ll. (andando meglio a dettagliare quanto già previsto nella l.r. 3\99), prevedere l’uso dello “stato di crisi” e il potere di ordinanza del Presidente della Regione, puntualizzare responsabilità operative ed amministrative, individuare i ruoli delle altre forze operative (es. volontariato) e rinviare ad uno o più **regolamenti** successivi la disciplina di organi e strutture di protezione civile regionali e locali.

In questa maniera si eviterebbe di fare una legge regionale che, entrando già nella regolamentazione organizzativa, appesantirebbe inutilmente il testo normativo e rallenterebbe la fase partecipativa.

La predisposizione di norme regolamentari sarà comunque necessaria, almeno nel caso del volontariato. L’attività del **volontariato** è infatti attualmente disciplinata dal d.p.r. 194\2001 le cui disposizioni sono destinate ad essere disapplicate quando le Regioni adotteranno ciascuna la propria disciplina ai sensi dell’art.108 del 112\98. Oltretutto, a seguito della riforma costituzionale, lo Stato non può più regolamentare la materia che, come già ricordato, è a legislazione concorrente.

Ritornando allo schema di legge, si ritiene inoltre che, anche in considerazione di principi affermati nella l.r. 18\2003, vada previsto esplicitamente l’esercizio di funzioni tramite **forme associative** e di cooperazione tra Comuni e Comunità montane ma non entrando in dettagli che individuerebbero a priori livelli ottimali standard per tutto il territorio regionale (limitando così la possibilità di scegliere con pragmaticità in base alla singola realtà locale).

In una prima **informativa alla Giunta** regionale si dovrebbe riassumere lo stato attuale della protezione civile umbra: i progetti in itinere (es. Centro regionale Foligno, Centro funzionale), le esperienze locali di forme associative (es. Servizio intercomunale Orvietano, Comunità montana Subasio ecc.), il ruolo delle Province (anche per rete Azimut), la struttura regionale di PC.

L’analisi dell’esistente, la consapevolezza dei suoi punti di forza e di debolezza, può aiutare a costruire un sistema regionale di protezione civile che sia realisticamente applicabile e non si limiti a costruzioni di modelli teorici.

Il confronto costante con l’Assessore alla protezione civile durante la stesura dello schema di d.l. sarà comunque un riferimento importante per avere le necessarie indicazioni politiche circa gli orientamenti della Giunta regionale e “rimanere con i piedi per terra”.

### **3. Alcuni previsioni normative auspicabili**

Se la finalità della legge regionale è quella di individuare la nuova organizzazione della protezione civile sul territorio, il testo dovrebbe prevedere degli articoli specifici che definiscano i ruoli di strutture importanti come il **Centro di PC di Foligno** e il **Centro funzionale** e le relazioni operative con le altre componenti del sistema.

Altro aspetto che meriterebbe di essere normato è quello della formazione. Sarebbe auspicabile che la l.r. prevedesse la costituzione di una **Scuola di protezione civile** finalizzata alla progettazione e realizzazioni di corsi di formazione per tutte le componenti del sistema di Pc (personale degli ee.ll. e volontariato) ma anche per la progettazione di attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione alla Pc dirette alla popolazione. Un successivo regolamento potrebbe disciplinarne la costituzione e il funzionamento anche prendendo a riferimento iniziative analoghe già avviate in altre regioni ma anche in ambito locale (ad es. Scuola regionale sanità nata nel 2002 da una convenzione tra Assessorato sanità della R.U. e Scuola Pubblica Villa Umbra).

Una altra previsione normativa potrebbe riguardare l' **Elenco degli esperti nella gestione delle emergenze** da istituire con DPGR da cui attingere in caso di necessità, previa verifica della disponibilità delle amministrazioni di appartenenza e sulla base di formali precedenti intese. All'elenco potrebbero essere iscritti i c.d. DI.MA. formati sia con i corsi organizzati dal D.P.C. sia con il corso regionale.

In questa maniera, oltre tutto, potrebbe rendersi “spendibile” il titolo di DI.MA. che altrimenti, secondo le attuali classificazioni delle professioni, non ha titolo per alcun formale riconoscimento. In prospettiva verrà invece verificata la possibilità di inserire tale titolo nel Repertorio regionale delle professioni che è in fase di elaborazione da parte del Servizio politiche attive del lavoro della R.U.

Analogia previsione normativa potrebbe riguardare l'**Elenco dei tecnici per il rilevamento dei danni in emergenza sismica** e l'**Elenco dei tecnici per la valutazione della vulnerabilità degli edifici esistenti** che sono già istituiti con D.G.R.

Da valutare sarebbe poi lo stralcio dalla l.r. **65\78** della parte inerente il c.d. “pronto intervento” che potrebbe trovare una specifica ed aggiornata normazione all’interno della l.r.